

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per la tenuta di San Rossore»
(2044)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*

CARTA (DC), relatore alla Commissione 3, 5,
8 e *passim*

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 3, 4, 5 e *passim*

MARGHERITI (PCI) 3, 5, 8 e *passim*

MOLTISANTI (MSI-DN) 4, 17

MURMURA (DC) 2, 12

PERRICONE (PRI) Pag. 17

VERCESI (DC) 8, 9, 10 e *passim*

«Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni dei mosti e dei vini» (2052), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 19

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 19

I lavori hanno inizio alle ore 15, 20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per la tenuta di San Rossore» (2044)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la tenuta di San Rossore».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 14 marzo.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Essendo qui presente il senatore Murmura, presidente della sottocommissione pareri della 1^a Commissione affari costituzionali, lo invito a comunicarci il parere sugli emendamenti al testo del disegno di legge.

MURMURA. Signor Presidente, il parere della 1^a Commissione sugli emendamenti trasmessici è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

(Nuova destinazione della tenuta di San Rossore)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tenuta di San Rossore, meglio identificata nella planimetria, allegato A, annessa alla presente legge, con le relative pertinenze, accessioni, dotazioni di beni mobili, scorte vive e morte, cessa di far parte della dotazione del Presidente della Repubblica, di cui alle leggi 9 agosto 1948, n. 1077, e 21 febbraio 1957, n. 32, per essere destinata, quale patrimonio indisponibile dello Stato, ad interventi di risanamento e valorizzazione agroforestale ed ambientale nell'ambito delle attività scientifiche, sperimentali e didattiche di interesse nazionale di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Alla gestione della tenuta provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale, attraverso apposito ufficio di amministrazione e secondo le norme ordinamentali, amministrative e contabili di cui al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, del Corpo forestale dello Stato.

A questo articolo sono riferiti due emendamenti presentati dai senatori Margheriti, Cascia e Lops. Ne do lettura:

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «che si avvale» aggiungere le seguenti parole: «mediante apposita convenzione, del Consorzio del Parco naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli istituito con legge del 13 dicembre 1979, n. 61, della Regione Toscana».

Sopprimere infine le parole successive fino al termine del comma.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla gestione della tenuta provvede il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste che si avvale, mediante convenzione, del Consorzio del Parco naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituito con legge della Regione Toscana n. 61 del 13 dicembre 1979, ove questo lo richieda. Ove il Parco non lo richieda, per la gestione della tenuta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale, attraverso apposito ufficio di amministrazione e secondo le norme ordinamentali, amministrative e contabili di cui al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, del Corpo forestale dello Stato».

MARGHERITI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente nell'illustrare questi emendamenti in quanto essi sono la precisa conseguenza di posizioni da noi già espresse nel corso della discussione generale. Per quanto riguarda il primo emendamento, a noi sembra che la soluzione più congrua per quanto attiene alla gestione del parco e della tenuta di San Rossore sia quella di attribuire la gestione stessa, tramite convenzione da parte del Ministero dell'agricoltura, al Consorzio di gestione del parco. Quindi questo emendamento tende a superare la questione della gestione, prevista nel disegno di legge, da parte del Corpo forestale dello Stato per attribuirlo al Consorzio.

La sostanza del secondo emendamento è grosso modo identica, solo che in questo si prevede una gestione del parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, solo nel caso in cui non ci sia la richiesta da parte del Consorzio del parco, altrimenti la gestione dovrebbe rimanere quella prevista dall'attuale disegno di legge.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario ai due emendamenti ora illustrati dal senatore Margheriti in quanto ciò che egli propone può rappresentare un auspicio, ma non un obbligo di legge da inserire nell'articolato.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il parere del Governo sugli emendamenti ora illustrati è contrario perchè, se alla gestione della tenuta deve provvedere il Ministero dell'agricoltura, ci sembra più logico che sia una struttura come il Corpo forestale dello Stato ad operare, dato che si tratta di un Corpo di cui il Ministero dell'agricoltura si avvale come struttura propria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue, sempre all'articolo 1, un emendamento del Governo che così recita: All'articolo 1, comma 2, dopo le parole «dal Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti parole: «fino alla riorganizzazione del Corpo medesimo ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo emendamento, signor Presidente, si illustra da sè.

MARGHERITI. L'emendamento tiene conto delle perplessità sollevate dal Gruppo comunista nel corso della discussione generale. In particolare, si evidenziano le nostre preoccupazioni per quanto riguarda il possibile scoordinamento della gestione del parco nel suo insieme ed il possibile dualismo di intervento concreto che potrebbe realizzarsi nelle diverse aree del parco stesso.

Infatti, si prevede la gestione limitatamente ad un determinato periodo di tempo. Dal discorso del sottosegretario Cimino emerge però che la gestione da parte del Corpo forestale dello Stato è definitiva, a meno che dopo la riforma tale Corpo non rientri nella competenza di altri Ministeri.

Attualmente però (d'altra parte non sembra che la riforma possa cambiare tale aspetto) la gestione del Corpo forestale dello Stato è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quindi, in base alle assicurazioni forniteci dal Sottosegretario, il Corpo forestale dello Stato sarà il gestore della tenuta di San Rossore. Si accetta in sostanza, almeno dal punto di vista formale, il termine previsto dall'articolo 9 della legge n. 183, che dava un anno di tempo al Governo per proporre ed al Parlamento per approvare la riforma del Corpo forestale dello Stato.

Bisogna però sottolineare che tale legge è entrata in vigore a maggio del 1989; perciò è ormai passato quasi un anno, ma il Corpo forestale dello Stato non è stato ancora riformato. Il Ministero competente afferma che è stato già predisposto un disegno di legge che dovrebbe entro breve essere presentato al Parlamento; a queste notizie non sono però seguite azioni concrete.

Quindi i termini stabiliti dalla legge n. 183 non sono più provvisori, ma rischiano invece di diventare permanenti. A nostro parere sarebbe stato più opportuno ancorare questo momento di provvisorietà – quindi di possibilità di ripensamento nel caso in cui le cose non vadano bene – all'entrata in vigore della legge-quadro sui parchi, stabilendo comunque un termine entro cui realizzare la verifica. Si poteva addirittura fare

riferimento al 31 dicembre 1993 (come era stato da noi proposto), quindi ad una data sufficientemente lontana.

Non dobbiamo infatti dimenticare che nel 1992 si concluderà la X legislatura. Ci auguriamo che la legge di riforma del Corpo forestale dello Stato sia al più presto presentata ed approvata, ma allo stato attuale delle cose ciò non sembra molto probabile.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento per verificare l'effettivo funzionamento della gestione. Infatti, nel caso in cui non funzionasse, si potrebbe riflettere sulla questione senza essere costretti a varare una nuova legge e quindi a ricominciare da capo. Ad esempio, si potrebbe stabilire che tale gestione cesserà con l'entrata in vigore della legge-quadro riguardante i parchi e le riserve naturali e comunque avrà termine entro il 31 dicembre 1993».

Crediamo che un simile arco di tempo ci consenta di verificare in concreto se questa gestione sia o meno un ostacolo alla realizzazione complessiva del parco, alla sua unitarietà, a quella degli interventi ed al coordinamento nelle diverse aree.

Formalizzo perciò la mia proposta emendativa, tendente ad aggiungere, al comma 2, dopo le parole «Corpo forestale dello Stato», le seguenti parole: «Tale gestione cesserà con l'entrata in vigore della legge-quadro riguardante i parchi e le riserve naturali e comunque avrà termine entro il 31 dicembre 1993».

CARTA, relatore alla Commissione. Il relatore esprime parere contrario su questo emendamento, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento governativo.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento testè presentato dal senatore Margheriti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Margheriti, Cascia e Lops, tendente ad aggiungere, alla fine del comma 2 dell'articolo 1, le seguenti parole: «Tale gestione cesserà con l'entrata in vigore della legge-quadro riguardante i parchi e le riserve naturali e comunque avrà termine entro il 31 dicembre 1993».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo.

MARGHERITI. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «fino alla riorganizzazione del Corpo medesimo ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, facendo presente che con tale votazione si intenderà approvato anche il seguente Allegato A:

TENUTA DI SAN ROSSORE



È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Comitato di soprintendenza)

1. Alla formulazione e verifica delle attività di sperimentazione e di ricerca scientifica applicata nonchè alla supervisione degli indirizzi generali di gestione e di funzionamento della tenuta di San Rossore, soprintende un comitato nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i Ministri dell'ambiente e del tesoro.

2. Il comitato di soprintendenza è costituito da diciannove membri ed è così composto:

a) da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, del tesoro, delle finanze, della marina mercantile e per i beni culturali e ambientali;

b) da un rappresentante per ciascuna delle Università di Pisa, Firenze e Viterbo;

c) da tre componenti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, scelti tra studiosi ed esperti di chiara fama in materia di scienze forestali ed agrarie, con particolare riferimento alla salvaguardia delle componenti floristiche e faunistiche;

d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) da quattro rappresentanti designati dalla regione Toscana, di cui due in rappresentanza degli enti locali interessati.

3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

4. Alle riunioni del comitato partecipa il capo dell'ufficio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato di San Rossore, che svolge le funzioni di segreteria.

5. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Ai componenti del comitato ed al segretario spettano le indennità ed il rimborso delle spese di viaggio. I gettoni di presenza sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Margheriti, Cascia e Lops il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «soprintende» aggiungere le seguenti: «il Comitato scientifico del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli di cui all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1979, n. 16 della Regione Toscana integrato da:

a) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri: dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, della marina mercantile e per i beni culturali e ambientali;

b) tre componenti nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelti fra studiosi di chiara fama in materia di scienze forestali ed agrarie, con particolare riferimento alla salvaguardia delle componenti floristiche e faunistiche».

La restante parte dell'articolo 2 è soppressa.

MARGHERITI. Abbiamo presentato questo emendamento perchè intendiamo evitare inutili duplicazioni. Già con l'articolo 1 infatti si è duplicata la gestione: un consorzio gestisce metà del parco, mentre l'altra è gestita dal Corpo forestale dello Stato. Cerchiamo quindi di evitare che il comitato di soprintendenza si risolva in un'ulteriore duplicazione.

Voglio ricordare che esiste un comitato scientifico del parco che grosso modo ricomprende i membri del comitato di soprintendenza. Noi perciò proponiamo che il comitato scientifico esistente sia integrato con un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, della marina mercantile e dei beni culturali ed ambientali e da tre componenti nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelti fra studiosi di chiara fama in materia di scienze forestali ed agrarie, con particolare riferimento alla salvaguardia delle componenti floristiche e faunistiche.

In questo caso ci troveremo di fronte ad una gestione separata, ma non ad una sovrapposizione degli studi sulla stessa area territoriale e quindi eviteremo una frammentazione delle ricerche e degli interventi che devono essere concretamente realizzati. Inoltre non dobbiamo dimenticare che il comitato scientifico come tale compie studi, fornisce indicazioni e avanza proposte. Riteniamo, quindi, estremamente opportuno fare una simile precisazione.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario su questo emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Margheriti, Cascia e Lops, di cui è stata data lettura.

Non è approvato.

Segue un emendamento presentato dal senatore Vercesi che così recita:

All'articolo 2, comma 2, lettera b) aggiungere le parole: «e un rappresentante dell'Università di Siena».

VERCESI. Signor Presidente, per quanto mi risulta, l'Università di Viterbo ha collaborato sia alle indicazioni di fondo, sia alla predisposizione dei lavori da effettuare nella tenuta di San Rossore, però ritengo sia giusto inserire anche l'Università di Siena perchè ne ha pieno titolo.

MARGHERITI. Signor Presidente, non ho preclusioni nei confronti di alcuna università. Non riesco però a capire perchè si prevede quella

di Viterbo; andando avanti di questo passo potremmo aggiungere tutte le università che hanno una facoltà di agraria o una facoltà di scienze naturali. Ritengo che le tre università toscane non siano inferiori ad altre e due di esse hanno la facoltà di agraria e tutte e tre le facoltà di scienze naturali. Esse sono presenti nel comitato scientifico del parco, mentre non c'è quella di Viterbo, per il fatto che il parco è in Toscana, e non riesco a capire per quali particolari motivi oggi si debba aggiungere l'Università di Viterbo all'interno di questo comitato di soprintendenza, escludendo l'Università di Siena. Credo che sia stato un errore avanzare questa proposta, e non includere invece l'Università di Siena; peraltro nel comitato di soprintendenza che viene proposto sono previsti tre membri che hanno particolari competenze in materia floristica e faunistica. Ritengo che gli esperti che il Ministero dovrà scegliere possano essere scelti fra quelli che operano nell'Università di Viterbo e in altre università, quindi c'è lo spazio perchè la stessa Università di Viterbo possa essere rappresentata e la persona che ha collaborato alla stesura del disegno di legge possa essere adeguatamente utilizzata perchè più che di una università si tratta di una persona che tutti conosciamo e apprezziamo. Dunque se il Governo ha questo interesse può nominarla tra i tre esperti nel comitato di soprintendenza.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ritengo che in ordine alla presenza dell'Università di Viterbo si debba rilevare che la questione nasce dal fatto che il professor Mignozza di quell'università di Viterbo ha svolto uno studio sulla tenuta di San Rossore. Nella definizione del testo al Ministero era sembrato opportuno inserire l'Università di Viterbo, ma vi è un emendamento presentato dal Governo che chiede la sostituzione dell'Università di Viterbo con l'Università di Siena, maturato con la convinzione che in fondo la presenza di uno studioso di così alto valore scientifico può e deve essere sempre recuperato all'interno dello stesso comitato. Per queste ragioni invito il senatore Vercesi ad accettare l'emendamento governativo, il che non significa ridurre di significato l'importanza dell'Università di Viterbo, ma ricondurre all'ambito regionale le presenze delle università sul territorio.

VERCESI. Accetto l'invito del Governo perchè non voglio votare contro e ritiro il mio emendamento, però avrei ancora qualche dubbio in proposito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente a sostituire, al secondo comma, punto *b*), la parola «Viterbo» con l'altra: «Siena».

È approvato.

Segue, sempre al comma 2 dell'articolo 2, un emendamento del Governo che propone di sostituire, al punto *d*) le parole «tre rappresentanti designati», con le parole: «un rappresentante designato».

CARTA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore su questo emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo al punto d) del comma 2 dell'articolo 2.

È approvato.

Sempre all'articolo 2, comma 2, lettera d), vi è un emendamento del senatore Vercesi che propone di aggiungere le parole: «e un rappresentante designato delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

VERCESI. Signor Presidente, questo emendamento si spiega in primo luogo per una questione di principio. In ogni organismo rappresentativo vi sono i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale. Trattandosi di territorio e di ambiente mi sembra che dovrebbe esserci, anche se in misura limitata, la rappresentanza del mondo agricolo.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al punto d) del secondo comma dell'articolo 2, del senatore Vercesi.

È approvato.

Segue un emendamento del Governo all'articolo 2, comma 2, punto e), che propone di sostituire le parole «da quattro rappresentanti», con le altre: «da sei rappresentanti». Sempre al punto e), dopo le parole «enti locali interessati», aggiungere le seguenti: «e due in rappresentanza del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massacciuccoli».

CARTA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2, tendente a portare da 4 a 6 i rappresentanti della Regione Toscana, di cui 2 in rappresentanza del Parco regionale.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Compiti del comitato)

1. Il comitato formula proposte e valuta i programmi necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi scientifici, naturalistici, ambientali e storico-culturali, diretti alla tutela e valorizzazione della tenuta di San Rossore, si pronuncia sulle attività utili e compatibili con le finalità di salvaguardia e cura che sia assicurato il necessario raccordo con il consorzio regionale di cui alla legge della regione Toscana 13 dicembre 1979, n. 61. Formula altresì proposte sulla compatibilità e sulle modalità di accesso del pubblico alla tenuta, nonché sulla eventuale continuità delle concessioni in atto.

2. Il presidente convoca il comitato, ne indirizza e coordina l'attività, esplica le altre funzioni che gli sono attribuite dal comitato e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone a ratifica del comitato stesso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte dei senatori Margheriti, Cascia e Lops.

MARGHERITI. Signor Presidente, l'emendamento è ritirato poichè esso fa riferimento alla proposta da noi avanzata all'articolo 1, che non è stata approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Personale)

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la tenuta di San Rossore, alle dipendenze del segretario generale della Presidenza della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, è inquadrato in apposite dotazioni organiche di qualifiche funzionali, articolate per profili professionali, istituite ad esaurimento presso il Corpo forestale dello Stato. La consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche è di 61 unità.

2. All'inquadramento di cui al comma 1 si procede, previa determinazione dei contingenti di profilo, nonché dell'equiparazione giuridica ed economica con il personale di pari qualifica o grado del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di un'apposita Commissione, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composta:

- a) da un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;
- b) da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e dell'agricoltura e delle foreste;
- d) da un rappresentante eletto dal personale interessato.

3. Il personale con rapporto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare la propria attività, fino alla scadenza del rapporto, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva il più favorevole trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento di cui al comma 1, con la relativa indennità integrativa, salvo riassorbimento nei futuri miglioramenti a carattere generale a qualsiasi titolo accordati.

5. Dalla data di emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la spesa, valutata in annue lire 4.762.000.000, per il personale predetto è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla sua copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 1003 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli colleghi, ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, per quanto di sua competenza, a condizione che la normativa contenuta nell'articolo 4, relativa al personale in servizio presso la tenuta di San Rossore, non dia luogo a situazioni che finiscano con il modificare diritti quesiti da parte di tale personale.

A tale proposito posso precisare che il comma 4 dell'articolo in esame garantisce la conservazione del più favorevole trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento di cui al comma 1, con la relativa indennità integrativa, salvo riassorbimento nei futuri miglioramenti a carattere generale a qualsiasi titolo accordati. Invito quindi il senatore Murmura, estensore del parere della 1^a Commissione, a prendere atto della sufficiente garanzia prevista dal comma 4 dell'articolo 4. Ritengo che in tal modo egli possa anche tranquillizzare la 1^a Commissione.

MURMURA. Signor Presidente, l'unanime volontà della Commissione in questo senso credo possa fugare ogni dubbio. Invito però il Governo ad operare in questa direzione anche in sede interpretativa.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo opererà in questo senso, rispettando il preciso disposto del comma 4 dell'articolo 4.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Anche a parere del relatore la norma offre sufficienti garanzie. D'altra parte era giusto dare una interpretazione univoca della norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Trattamento di quiescenza)

1. Al personale indicato nell'articolo 4, comma 1, sono corrisposti all'atto dell'inquadramento i benefici già maturati previsti dal «Fondo interventi» di cui al Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

2. Le pensioni liquidate al personale già in servizio presso la tenuta di San Rossore continuano ad essere corrisposte dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica secondo le norme previste dal «Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica».

3. Il servizio reso presso la tenuta di San Rossore alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato nei ruoli dell'Amministrazione statale.

4. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, i dipendenti di cui al comma 3 conseguono un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ed allo Stato, computato secondo le norme previste dal «Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica» e determinato sulla base della retribuzione del personale in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica vigente all'atto del collocamento a riposo degli interessati, con la relativa indennità integrativa, per il servizio reso anteriormente all'inquadramento, e secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio prestato successivamente.

5. L'onere del trattamento sia diretto che di reversibilità, determinato sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal dipendente, secondo le modalità del comma 4, è ripartito tra il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e l'Amministrazione statale in proporzione dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione il computo opera per mesi interi, trascurando le frazioni di

mese. Resta salvo il trattamento di quiescenza maturato all'atto dell'inquadramento.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Consegna di beni)

1. La consegna dei beni di cui all'articolo 1 è effettuata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste-Corpo forestale dello Stato mediante compilazione di appositi stati di consistenza da sottoscrivere dal rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e da quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze, della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ciò espressamente delegati, facendola constare da appositi verbali.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli interessati, costituiscono titolo per lo scarico dei beni dagli inventari della dotazione del Presidente della Repubblica e per il carico su quelli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A questo articolo i senatori Margheriti, Cascia e Lops hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere alla terza riga del comma 1 le parole: «Corpo forestale dello Stato».

MARGHERITI. Signor Presidente, non credo che il mio emendamento abbia bisogno di essere illustrato.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori, tendente a sopprimere al comma 1 le parole: «Corpo forestale dello Stato».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 2 miliardi, con esclusione di quello indicato all'articolo 4, si provvede nell'ambito dei fondi che, iscritti al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, annualmente il CIPE ripartisce per gli interventi nel settore delle foreste e delle aree protette, attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che l'articolo 7 venga così riformulato:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 2 miliardi, con esclusione di quello indicato all'articolo 4, si provvede per l'anno 1990 nell'ambito dei fondi che, iscritti al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, annualmente il CIPE ripartisce per gli interventi nel settore delle foreste e delle aree protette, attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per gli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

CARTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, faccio mia la proposta della 5^a Commissione e formalizzo pertanto un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 7, presentato dal relatore.

MARGHERITI. Naturalmente sono sempre molto rispettoso dei pareri che esprime la 5^a Commissione, ma in questo caso non posso non notare che se è vero da una parte che l'agricoltura è il punto fondamentale della difesa per l'ambiente, dall'altra è anche vero, ad esempio, che con la legge finanziaria per il 1990 sono stati sottratti

all'Agricoltura alcuni fondi, mentre sono stati incrementati quelli destinati al Ministero dell'ambiente.

Peraltro ritengo che nessuno di noi possa affermare che nella tenuta di San Rossore ci si occupi solo di agricoltura. Non capisco quindi per quale motivo nel parere della 5^a Commissione si tenda ad attribuire ai fondi destinati all'agricoltura non solo gli stanziamenti relativi al 1990, ma anche quelli relativi agli anni successivi. Infatti, le modifiche proposte sono legate esclusivamente a far rientrare dentro i finanziamenti destinati all'agricoltura ogni spesa, vincolando tutti gli investimenti del Ministero dell'agricoltura e del Corpo forestale dello Stato.

Francamente tale criterio non mi convince, ed è fondamentalmente ingiusto. La Commissione bilancio dovrebbe prestare equanime attenzione a tutti i settori, sia a quelli che attengono allo sviluppo agro-forestale, sia a quelli che invece attengono esclusivamente alla difesa ambientale. Sarebbe stato dunque più opportuno non proporre modifiche al testo dell'articolo 7 predisposto dal Governo, anche perchè per gli anni successivi i Ministri avrebbero potuto stabilire da quale fonte attingere i relativi stanziamenti: avrebbero cioè potuto stabilire se fare riferimento ancora ed esclusivamente alla legge pluriennale di spesa per l'agricoltura, peraltro in scadenza col 1990, o se fare riferimento anche al bilancio di altri Ministeri, ad esempio a quello dell'ambiente.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Sotto il profilo generale, signor Presidente, si tratta di osservazioni valide che meritano attenzione, ma la Commissione è vincolata al parere della Commissione bilancio e quindi faccio mio l'emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, riformulato secondo l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio e fatto proprio dal relatore.

MARGHERITI. Su questo articolo noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo proposto dalla 5^a Commissione bilancio e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

MARGHERITI. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto per una annotazione che mi sembra d'obbligo, dal momento che non è stata accolta la linea che avevamo indicato per quanto attiene ai problemi principali; in particolare alla gestione, che prevedevamo e volevamo unitaria, e al comitato scientifico, che

ugualmente prevedevamo e volevamo unitario, senza andare ad una duplicazione. Riconosciamo che sono stati apportati dei miglioramenti che tengono conto di alcuni problemi da noi posti. Noi voteremo contro questo provvedimento, ma non intendiamo ritardarne l'approvazione definitiva, perchè riteniamo che comunque gli interventi nella tenuta di San Rossore, con quelli da realizzarsi nel resto del parco, siano urgenti. Invitiamo il Ministero dell'agricoltura, quando e se il provvedimento diventerà legge, a procedere in tempi rapidi attraverso il Corpo forestale dello Stato all'attuazione concreta dei provvedimenti di urgenza. Confidiamo naturalmente in un impegno reale da parte del Ministero dell'agricoltura e del Corpo forestale dello Stato per un effettivo coordinamento con il Consorzio del parco, perchè i doppi organismi non debbano significare scoordinamento e conflittualità. Confidiamo anche in un riesame approfondito e rigoroso degli interventi di cui all'allegato 1 che precede il disegno di legge. Il Comitato di soprintendenza perciò, deve avere la possibilità di prendere in esame le elaborazioni e il tipo di interventi fino ad oggi proposti per valutare se essi rispondono alle reali esigenze del parco; altrimenti anche la stessa costituzione del comitato di soprintendenza avrebbe poco senso se dovesse realizzare provvedimenti prestabiliti.

Confidiamo dunque nella più piena collaborazione fra i due comitati scientifici di cui il Governo ha qui voluto dare garanzie formali. Anche per questo, nonostante non siano state accolte le linee che noi abbiamo indicato, con i nostri emendamenti, riteniamo non si debba ritardare l'approvazione di questo disegno di legge e ci auguriamo che vengano al più presto realizzati congrui interventi di recupero ambientale della tenuta di San Rossore.

VERCESI. Vorrei ringraziare il relatore ed il rappresentante del Governo per la collaborazione data al miglioramento del testo di legge. Esprimo il giudizio positivo del Gruppo della Democrazia cristiana perchè sono convinto che questo disegno di legge, quando sarà approvato definitivamente, sarà un utile strumento per la valorizzazione della tenuta di San Rossore: un regalo che costa un po' caro, ma ritengo che costituisca una iniziativa positiva nell'interesse della comunità toscana.

PERRICONE. Annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo repubblicano.

MOLTISANTI. Vorrei esprimere il mio apprezzamento al Presidente della Repubblica, onorevole Cossiga, per aver voluto questo disegno di legge al fine di assicurare una gestione diversa alla tenuta di San Rossore. Sono soddisfatta soprattutto per l'approvazione dell'emendamento che aggiunge un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, che era stato in precedenza escluso. Tuttavia non posso fare a meno di esprimere delle perplessità per quanto riguarda il testo nel suo complesso, rilevando che le finalità del parco naturale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli - che consistono nella tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche del litorale pisano e lucchese in funzione dell'uso sociale di tali valori, nonchè della

promozione della ricerca scientifica e naturalistica - non coincidono del tutto con quelle indicate dal testo nel suo complesso.

Pertanto, a nome del Gruppo del Movimento sociale, preannuncio un voto di astensione.

CARTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei aggiungere qualche osservazione ed un atto doveroso di gratitudine nei confronti della Commissione. Il Parlamento ancora una volta ha dimostrato che si può collegare l'approfondimento dei temi con la rapidità delle decisioni. Va dato atto ai colleghi che hanno lavorato su questo testo dell'opera svolta anche sotto l'assillo di altre incombenze.

Già nella relazione avevo osservato che porre l'accento sui poteri locali e sulle categorie produttive era un fatto indicativo di una volontà che ci trovava concordi; ritenevamo però che un punto essenziale fosse il trasferimento al Ministero dell'agricoltura per la gestione in prospettiva di questo provvedimento. Non sussiste - o quanto meno io non l'ho rilevata - una simile inconciliabilità tra le due impostazioni. Anche attraverso gli emendamenti approvati abbiamo marciato in una direzione che in tempi non immediati, ma certamente prossimi, ci porterà all'auspicata partecipazione delle comunità locali, delle società cooperative e del presidio scientifico delle maggiori espressioni culturali del settore ad un disegno organico.

Ecco perchè ho espresso un vivo apprezzamento per le indicazioni emerse nel corso del dibattito. Voglio inoltre ringraziare tutti i colleghi per il senso di responsabilità dimostrato anche nell'espressione del voto. Ritengo che sia stato compiuto un passo in avanti in direzione della reale cultura di tutela dell'ambiente, anche perchè i problemi produttivi non sono dissociati dalla conservazione degli assetti forestali. Abbiamo ritenuto che questo sia un valore appartenente a tutte le forze politiche, di cui il Parlamento si fa carico ai fini della tutela. Per tutte queste ragioni il lavoro fatto mi trova estremamente soddisfatto. Tra l'altro il Governo potrà portare avanti il disegno di difesa e conservazione dell'esistente con prospettive più estese e con la partecipazione delle associazioni produttive e dei poteri locali interessati.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ringrazia il relatore e tutta la Commissione. Ritengo però doveroso ringraziare soprattutto il Presidente della Repubblica, esprimendogli la mia gratitudine.

La tenuta di San Rossore nel tempo ha subito notevoli guasti riferibili alla degradazione dei boschi, ma anche al dissesto idraulico-forestale. Gli interventi finanziari necessari per rimettere in sesto questo bene che appartiene a tutta la collettività - sia nazionale che internazionale - non potevano gravare sulle dotazioni della Presidenza della Repubblica. Il Ministero dell'agricoltura ha avvertito con sensibilità tale problema ed oggi sta dando consequenzialità a quegli impegni ribaditi da tutti i senatori in quest'Aula.

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione mi unisco alle considerazioni di deferente gratitudine espresse al Presidente della Repubblica.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,05 alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni d'origine dei mosti e dei vini» (2052), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori.
(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni d'origine dei mosti e dei vini» d'iniziativa dei senatori Margheriti, Mora, Vercesi, Perricone, Cascia e Lops.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione, che successivamente ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante. Dopo la relazione è stata già svolta anche la discussione generale nella fase precedente al mutamento di sede; pertanto, se non si fanno osservazioni, tale fase procedurale verrà considerata acquisita alla sede deliberante.

Riprendiamo pertanto l'esame del disegno di legge nella nuova sede, ricordando che esso è inteso ad ovviare agli inconvenienti finora verificatisi nella modalità di applicazione del contrassegno di Stato per i vini a denominazione di origine controllata, modificando l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, nel senso che sarà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a stabilire le suddette modalità.

In conclusione, auspico la rapida approvazione del disegno di legge.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

«I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e muniti, a cura delle ditte

imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato secondo le modalità prescritte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI